



FAQ n. 31

Bando: SRD07.7 e SRD08.3

Quesito: nel caso di voglia realizzare uno stralcio funzionale di un progetto più ampio, quest'ultimo realizzato ai sensi del D.lgs. 50/2016, quale codice dei contratti è necessario seguire per la nuova progettazione? E per l'affidamento e l'esecuzione dell'intervento proposto?

Risposta: a tal proposito, il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 3 giugno 2024, n. 2325 ha precisato che:

- per quanto concerne la progettazione: *l'art. 225, co. 9, u.p., D.lgs. 36/2023 stabilisce che “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia”;*
- per quanto concerne l'affidamento e l'esecuzione dell'intervento proposto: *L'art. 226, comma 2, stabilisce che “ A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;”.*

In definitiva, per quanto attiene ai contenuti della progettazione e ai livelli continua ad applicarsi il D.Lgs. n. 50/2016, e quanto già progettato può mantenersi fermo, mentre per la gara di lavori troverà applicazione il nuovo Codice D.Lgs. n. 36/2023, ivi incluso l'obbligo di aggiornamento degli elaborati progettuali necessari per l'espletamento della gara (CSA e schema di contratto).

FAQ n. 32

Bando: SRD08.3

Quesito: il Consorzio di secondo grado X ha dei progetti esecutivi per i quali chiede:



- a) deve presentare un progetto unico costituito da due interventi (dei Consorzi elementari Y ed Z) per un importo lavori massimo di 2.000.000 di euro oppure può presentare due progetti singoli (uno per ogni consorzi elemntare) la cui somma di importo lavori non superi i 2.000.000 di euro?
- b) l'impresa che esegue il lavoro deve essere la stessa per i due lavori o i due lavori possono avere ciascuna un'impresa aggiudicataria?
- c) per l'anticipo dei lavori non si è capito se serve fattura quietanzata o solo una garanzia fideiussoria o assicurativa.

Risposta: relativamente ai quesiti si precisa che:

- risposta al quesito a): il paragrafo A4 del bando in oggetto precisa che “*ogni beneficiario può presentare una sola domanda*” e più in generale si richiama la FAQ n. 26;
- risposta al quesito b): i criteri per l’affidamento dei lavori sono definiti in corrispondenza dell’allegato VI al bando SRD08.3/1/2024 e più in generale si richiama la FAQ n. 9. In particolare si evidenzia che lavori relativi allo stesso progetto ed a categorie di lavori/forniture/servizi omogenei dovrebbero essere affidate con un’unica procedura. In ogni caso, le procedure per la selezione degli operatori economici dovranno seguire i criteri di affidamento relativi all’importo complessivo del progetto. Qualora ricorrano le condizioni per procedere con più affidamenti nell’ambito dello stesso progetto (*categorie di lavori/forniture/servizi non omogenee*), nell’ambito della Decisione a Contrarre (cf. C.7.1.2.Documentazione richiesta per la domanda di anticipo) il Beneficiario dovrà esplicitare le motivazioni di tale scelta;
- risposta al quesito c): il paragrafo “C.7.1.Domanda di anticipo del bando” precisa che “*il beneficiario può presentare domanda di pagamento dell’anticipo del sostegno pari al massimo del 50% dell’importo del sostegno concesso a fronte dell’accensione di idonea garanzia finanziaria, di importo corrispondente al 100 % dell’importo anticipato*”. I successivi pagamenti (acconti e saldo) potranno avvenire sulla base di fatture “quietanzate” (spese già sostenute e tracciate).

FAQ n. 33

Bando: SRD07.7

Quesito: Come specificato dal bando, sono considerate superfici non irrigate le superfici nelle quali negli ultimi 5 anni non era attivo un impianto di irrigazione connesso ad una rete con concessione di derivazione in atto.



All'interno del comprensorio esistono delle infrastrutture fortemente ammalorate che necessitano di importanti investimenti, non sostenibili con risorse proprie; essendo tali opere non funzionali, le superfici ad esse sottese non sono irrigabili da più di 5 anni.

Si chiede conferma che il progetto, in fase di sviluppo da parte del Consorzio per la ristrutturazione di tali infrastrutture, possa essere inserito nella misura SRD07 (in ragione dei punti 1 e 2 del criterio CR05 e relativa nota – paragrafo B.4 del Bando), nonostante le suddette opere abbiano mantenuto il titolo di derivazione, senza poterlo a tutti gli effetti esercitare.

Risposta: in riscontro alla richiesta di chiarimento relativa al Bando SRD.07 Az. 7, in merito alla determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata, si richiama quanto da voi citato e definito nel Bando:

"Ai fini della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata sono considerate superfici non irrigate le superfici nelle quali negli ultimi 5 anni non era attivo un impianto di irrigazione connesso ad una rete con concessione di derivazione in atto".

Pertanto se, come nel caso descritto, all'interno del comprensorio esistono delle infrastrutture fortemente ammalorate che necessitano di importanti investimenti ed essendo tali opere non funzionali, le superfici ad esse sottese non sono irrigabili da più di 5 anni, nonostante le suddette opere abbiano mantenuto il titolo di derivazione,

Tali superfici possono essere considerate non irrigabili a patto che, tale condizione, sia dimostrata e verificabile attraverso la presentazione di dati desunti dalle banche dati esistenti, quali, a titolo di esempio, quelli relativi alle "Superfici e colture" e "Buoni carburante" presenti in Anagrafe Agricola del Piemonte.

FAQ n. 34

Bando: SRD08.3

Quesito: Con riferimento all'All.1 della D.D. 28 maggio 2024 n. 421, paragrafo B.4 Criteri di ammissibilità, e, in particolare, al CR27 che definisce la condizione "stato non buono per motivi inerenti la quantità d'acqua" come derivata dal contemporaneo verificarsi delle condizioni "stato ecologico non buono o sconosciuto" e "presenza di pressioni significative relative a prelievi".

Pertanto avremmo necessità di ottenere una risposta al seguente quesito.



Si chiede conferma che, nel caso in cui per il corpo idrico superficiale interessato dall'investimento si verifichi solo una delle due suddette condizioni (ad esempio stato ecologico sufficiente e pressioni NON significative relative ai prelievi), per l'ammissibilità dell'investimento debba essere verificato solo il CR26, che prevede il conseguimento di un risparmio idrico potenziale minimo del 20%, e non debba essere verificato il CR27, che prevede una riduzione effettiva minima del consumo d'acqua pari al 50% del risparmio idrico potenziale di cui al CR26.

Risposta: l'Allegato VII al bando sopra richiamato illustra i criteri utilizzati per determinare la cartografia da utilizzare per il PSP CSR 23-27 relativamente a:

- 1) stato quantitativo dei corpi idrici superficiali;
- 2) stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei;
- 3) stato deficit idrico.

I criteri sopra richiamati sono stati approvati con DGR n. 17 - 6532 del 20 febbraio 2023 in prima redazione e confermati con la DGR 5-8514 del 30 aprile 2024.

I data set individuati in seguito all'applicazione dei criteri in argomento, ai quali si rimanda, sono pubblicati sul geoportale della Regione Piemonte all'indirizzo www.geoportale.regione.piemonte.it. ed integrati nell'Anagrafe agricola del Piemonte.

FAQ n. 35

Bando: SRD07.7 e SRD08.3

Quesito: il Consorzio intende presentare un progetto sulla misura SRD07 ed uno sulla misura SRD08. Alcuni interventi sono comuni ai due progetti. Cosa succederebbe se entrambi i progetti risultassero finanziati?

		 REGIONE PIEMONTE	
 Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027			

Risposta: la presenza di lavorazioni comuni a più progetti, finanziati questi ultimi su entrambi i bandi, comporta la necessità che il consorzio scelga quale progetto mantenere inalterato (con una valutazione piena dei punteggi attribuiti) e quale progetto sottoporre allo stralcio degli interventi già finanziati. Quest'ultimo progetto evidentemente acquisirà un punteggio che non terrà conto delle parti stralciate.

Tale condizione e le correlate modifiche che essa comporta sia in termini di punteggio che sotto il profilo tecnico-economico, dovranno comunque essere chiaramente espresse negli elaborati trasmessi nell'ambito della candidatura dei progetti in questione.